STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 28

Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario

Salvo quanto previsto dall'art. 26, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Versione in vigore dal 29 marzo 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-28-trattamento-economico-durante-il-congedo-ordinario-e-straordinario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it